RIDUZIONE DELLA TASSA PER ZONE NON SERVITE

(ai sensi dell'art. 19 del Regolamento TARI)

Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1.000 metri lineari, in base al percorso pedonale più breve e nel rispetto del Codice della Strada, la tassa **è ridotta in misura del 60 %.**

La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di attivazione ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso mediante compilazione di modulo di richiesta riduzione distanza cassonetto domestiche appositamente predisposto. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato all'istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto.

Qualora la richiesta venga presentata non contestualmente a tale dichiarazione, ma comunque entro il termine di cui all'art. 17, comma 1 del presente regolamento, la riduzione spetta dalla data di attivazione. Qualora invece la richiesta venga presentata in ritardo, ovvero successivamente al 30 giugno dell'anno successivo, la riduzione viene riconosciuta con decorrenza:

- dal 1° gennaio dell'anno precedente la sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° gennaio e il 30 giugno degli anni successivi,
- dal 1° gennaio dell'anno della sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° luglio ed il 31 dicembre degli anni successivi.

Nei soli casi di spostamento degli eco-punti che comportino il venir meno o l'acquisizione delle condizioni per beneficiare della riduzione, la stessa verrà riconosciuta o eliminata d'ufficio, con decorrenza dalla data di effettiva variazione.

I contribuenti che già beneficiavano dell'agevolazione per distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 400 metri, e che risultano essere ad una distanza superiore a 1.000 metri, dovranno presentare nuova istanza, essendo variate le condizioni che ne danno diritto, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.